



---

Comune di Rimini

Area Gestione del Territorio  
Settore Ambiente e Sicurezza

Via XX Settembre 63 – 47900 Rimini

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL  
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**(Adempimenti di cui all'applicazione della Legge n.10 del  
09.01.1991 –  
D.P.R. 412/93 – D.P.R. 551/99 e Legge n. 46 del 05.03.1990)**

**Approvato con Delibera di C.C. n.131 del 18.09.2003**

## **PREMESSA: SCOPI DEL REGOLAMENTO**

Il Comune di Rimini, attraverso il presente Regolamento, intende promuovere la tutela della sicurezza, della qualità ambientale, dell'uso razionale dell'energia oltreché degli interessi degli utenti, dei consumatori e degli operatori di mercato individuati nei soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 46 del 05.03.1990, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici che verranno ad integrarsi con opportune azioni di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. La presente premessa fa parte integrante del regolamento.

## **ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina nel Comune di Rimini l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, in attuazione dell'Art. 31 della Legge num.10 del 9.1.1991 così come applicata dall'art.11 commi 18, 19 e 20 del DPR 412/93, modificati dagli art. 13,14 e 15 del DPR 551 del 21.12.1999 e dalla Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002.

Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare superiore a 4 kW, con esclusione dei seguenti apparecchi:

- } stufe;
- } caminetti;
- } radiatori individuali;
- } scaldacqua unifamiliari;
- } impianti inseriti in cicli di processo.

## **ART.2 – RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO**

Premesso:

- } che ai sensi dell'Art.1 lettera n) del D.P.R. 412/93 il Responsabile dell'esercizio e manutenzione di un impianto termico assume la responsabilità della gestione dell'impianto ovvero: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, ivi comprese le verifiche periodiche di legge;
- } che ai sensi dell'Art.1 lettera o) il terzo responsabile dell' esercizio e della manutenzione dell' impianto termico é la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell' esercizio, della manutenzione e dell' adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

---

Versione definitiva

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

(Adempimenti di cui all'applicazione della Legge n.10 del 09.01.1991 – D.P.R. 412/93 – D.P.R. 551/99 e Legge n. 46 del 05.03.1990)

} che tali soggetti sono pertanto Responsabili anche nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'art.34 comma 5 della Legge 10/91;

ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 412/93, così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 551/99, il soggetto responsabile dell'impianto termico è così definito:

A. per impianti di potenzialità inferiore ai 35 kW:

1. il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
2. l'occupante a qualsiasi titolo dell'immobile.  
I soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono delegare le responsabilità in premessa citate ad un Terzo, identificabile come il soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di Terzo Responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto.

B. per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW:

1. l'Amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali;
2. i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un Amministratore;
3. il Terzo Responsabile, se nominato dal l'Amministratore o Proprietario secondo le modalità di cui all'Art.11 del D.P.R. 412/93 citato, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale e sul quale dovrà essere apposta la firma di accettazione della funzione;

I soggetti responsabili d'impianto dovranno:

- } provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale;
- } assumere gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi;
- } rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- } far effettuare i controlli di legge finalizzati alla compilazione dei Mod. H e Mod. H bis.

Il responsabile dell'esercizio dell'impianto è tenuto al rispetto dell'accensione del riscaldamento come previsto per il Comune di Rimini, in quanto ricadente nella fascia E del DPR 412/93, con accensione dal 15 Ottobre al 15 Aprile di ogni anno per un massimo di 14 ore giornaliere e con obbligo di spegnimento o attenuazione notturna tra le ore 23,00 e le ore 5,00.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni dimatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata non superiore alle 7 ore giornaliera.

### **ART.3 – ATTIVAZIONE DELLA FASE DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO IMPIANTI TERMICI**

Ai sensi della Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 è stabilito che i controlli sugli impianti termici si intendano effettuati nel caso in cui l' operatore incaricato ai sensi dell' art. 11, comma 4bis, del DPR n. 412/93 provveda, secondo le modalità stabilite al successivo art.7, alla trasmissione al Servizio Preposto del Mod. H o H bis con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme vigenti facendo riferimento all'ultima delle verifiche periodiche. Tale trasmissione rappresenta altresì contestuale iscrizione al Catasto Impianti Termici del Comune di Rimini.

In conformità al principio stabilito dal comma 3, art. 31, della legge n. 10/91, dall'art.11 comma 20 del DPR 412/93, modificato dall'art.15 del DPR 551/99 e del punto 3.7 della Deliberazione della Giunta Regionale num.387 del 18.3.2002, gli oneri per la effettuazione dei controlli sull' osservanza delle norme relative all' esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, comprensivi della verifica dei Mod. H ed H bis, sono posti a carico degli utenti. Per ogni generatore di calore installato a servizio dell'impianto, verrà rilasciato dai competenti uffici, dietro versamento degli oneri previsti dal Comune di Rimini, apposito bollino "Calore Pulito" numerato da applicarsi a cura degli operatori del settore sul Mod. H o H bis e sul libretto degli impianti soggetti a controllo.

Il ricavato dal versamento di tali oneri che confluiranno ad apposito Capitolo di Bilancio del Comune di Rimini, verrà utilizzato a copertura dei costi delle funzioni svolte ai sensi della citata Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 e alle altre attività definite e citate nel presente Regolamento.

Il versamento potrà essere effettuato presso qualunque Ufficio Postale o attraverso versamento bancario o altra modalità stabilita con Determinazione Dirigenziale, entrambi intestati alla Tesoreria del Comune di Rimini, con causale "Bollino Calore Pulito".

### **ART.4 – ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Così come disposto dall'art.11 comma 20 del DPR 412/93, modificato dall'art.15 del DPR 551/99 gli oneri per la effettuazione dei controlli di legge saranno utilizzati anche al fine di effettuare le verifiche gratuite a campione sugli impianti termici regolarmente dichiarati.

Per quanto riguarda il numero dei controlli cui saranno soggetti tutti gli impianti iscritti al Catasto e determinato nella misura di cui al p.to 3.5 della Deliberazione della Giunta Regionale num.387 del 18.3.2002 e sue successive modifiche o integrazioni, essi risulteranno così ripartiti:

- ( un terzo, estratto a campione su impianti regolarmente dichiarati, dando comunque la precedenza agli impianti che non risultano a norma e/o pericolosi.
- ( due terzi da suddividersi tra gli impianti termici regolarmente dichiarati per cui l'utente richieda comunque una verifica, e gli impianti non dichiarati.

Le verifiche d'ufficio sugli impianti termici, saranno effettuate durante tutto l'anno previo avviso all'occupante o proprietario dell'unità immobiliare o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto.

Si intende a carico dei suddetti la convocazione del Terzo Responsabile di esercizio e manutenzione, se nominato.

Tali verifiche verranno effettuate da personale qualificato incaricato dal Comune di Rimini e verrà visionato tutto l'impianto termico dal punto di erogazione combustibile post contatore al punto di emissione in atmosfera.

In particolare il tecnico incaricato dovrà accertare, così come riportato sul Mod. H o H bis:

- le generalità del responsabile di esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano effettuate secondo le norme vigenti;
- che il libretto di impianto e/o centrale venga correttamente custodito e sia compilato in ogni sua parte;
- che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge;
- applicherà le leggi e le Normative Tecniche UNI vigenti a seconda delle potenzialità dell'impianto in verifica.

Qualora l'utente di un impianto regolarmente dichiarato venga estratto a campione, ma non sia disponibile e/o non sia presente all'appuntamento preso con i tecnici incaricati, lo stesso dovrà entro 48 ore concordare una nuova data di verifica con il servizio addetto.

Qualora la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile del medesimo, verrà imputato un rimborso spese pari al onere sostenuto dall'Ente per il mancato controllo, ed il controllo sarà effettuato in altra data.

Qualora anche tale seconda verifica non si possa effettuare per qualunque motivazione, l'impianto diverrà soggetto a quanto previsto dalle norme in vigore in materia di pubblica incolumità.

Nel caso di reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991 il comune potrà chiedere l'interruzione della fornitura del combustibile ai sensi dell'art.16 comma 6 D.L.164/00.

Il Tecnico incaricato dal Comune di Rimini, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'utente (o per telefono, o per fax, o per raccomandata AR, o per email) dovrà presentarsi munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Il tecnico incaricato, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, sarà tenuto a redigere apposito verbale di verifica e controllo redatto in triplice copia con firme in originale e sottoscritto dal responsabile di impianto, di cui una copia verrà rilasciata all'utente, una copia al tecnico ed una copia trasmessa al Comune di Rimini.

Nel caso esso rilevi condizioni dell'impianto tali da rappresentare immediato pericolo, il tecnico sarà tenuto a diffidare e/o spegnere immediatamente l'impianto termico ed a trasmettere al Servizio preposto del Comune di Rimini il verbale di verifica entro le 24 ore, al fine vengano adottati i successivi provvedimenti previsti dalle norme in vigore.

Qualora, invece, venga accertato che la conduzione dell'impianto o l'impianto stesso non risponda alle norme in vigore pur non rappresentando fonte di immediato pericolo, il Comune di Rimini, attraverso il Servizio preposto, provvederà a stabilire un termine entro il quale provvedere alla messa in sicurezza e/o adeguamento, con emissione di idoneo provvedimento.

In caso di controllo con esito positivo, la copia del verbale rilasciata al responsabile di impianto costituisce documento valido per comprovare che l'impianto stesso è in regola con quanto previsto dal DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Detto documento verrà rilasciato senza oneri aggiuntivi per l'impianto termico regolarmente dichiarato. Per tutti gli altri casi il tecnico incaricato provvederà a notificare all'utente l'importo dovuto al Comune di Rimini per gli oneri di Controllo e le relative modalità di pagamento. Ove l'utente non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo.

#### **ART.5 – ONERI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO TERMICO**

Gli oneri previsti per le verifiche sugli impianti termici, saranno determinati con Determinazione Dirigenziale e saranno così imputati:

1. impianti estratti a campione regolarmente dichiarati:
  - a totale carico dell'Ente;
2. impianti estratti a campione, regolarmente dichiarati, ove la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente:
  - a carico dell'utente (come previsto dall'Art.4) l'onere sostenuto dall'Ente per il mancato controllo;
3. verifica a richiesta dell'utente regolarmente dichiarato:
  - a carico dell'utente;
4. impianti non dichiarati:
  - a carico del Responsabile di impianto a qualunque titolo le spese tecnico/amministrative e del tecnico incaricato della verifica a cui andranno aggiunte ulteriori oneri per ogni ulteriore generatore presente nella centrale termica;

#### **ART. 6 – OBBLIGHI IN CASO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI**

Nel caso di impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione e per gli impianti individuali, in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere effettuata all'atto della

prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, da parte della ditta installatrice o chi da essa demandato per iscritto tramite delega.

La Ditta installatrice che completa i lavori di realizzazione dell'impianto termico, deve verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è obbligata a rilasciare la Dichiarazione di Conformità di cui alla Legge n. 46 del 05.03.1990.

La Dichiarazione di Conformità completa del Mod. H o H bis dovrà essere obbligatoriamente depositata dalla ditta installatrice presso il Servizio preposto presso il Settore Ambiente e Sicurezza del Comune di Rimini.

### **ART.7 – OBBLIGO DI CONSEGNA DEI MODELLI H E H BIS Modalità Operative**

Ogni operatore del settore, in occasione degli interventi di controllo biennali effettuati e così come previsto dalla Del. G. R. Emilia - Romagna num.387/2002, dovrà obbligatoriamente trasmettere al Comune di Rimini, entro 60 giorni dalla sottoscrizione, copia del rapporto di controllo tecnico modello H o H Bis regolarmente compilata, firmata e timbrata. Copia del rapporto sarà conservata dalla Ditta esecutrice dell'intervento e copia dovrà essere lasciata all'utente, da conservarsi nel libretto di impianto.

Sarà cura dell'operatore assicurarsi che al Mod. H o H Bis da lui trasmesso venga applicato il bollino "Calore Pulito" così come da Delibera Regionale N. 387/02 della Regione Emilia Romagna il cui onere verrà stabilito con apposito atto amministrativo dal Comune di Rimini.

### **ART.8 – PROTOCOLLO DI INTESA**

Ai fini di creare le migliori condizioni per:

- )} promuovere una puntuale applicazione delle disposizioni legislative in tema di controllo e manutenzione degli impianti termici secondo le indicazioni della Del. G. R. Emilia - Romagna num.387/2002;
- )} favorire la definizione ed il calmieramento dei prezzi per le operazioni di controllo e manutenzione;
- )} qualificare l'offerta di mercato e promuovere una maggiore informazione da parte degli utenti;
- )} sostenere anche economicamente la riqualificazione degli impianti termici delle categorie meno abbienti;
- )} mettere a disposizione di utenti e ditte una sede opportuna di confronto per eventuali controversie attraverso una Commissione di Conciliazione da istituirsi presso il Comune di Rimini;

il Comune di Rimini provvederà a sottoscrivere con le Associazioni Artigiane di Categoria e le Associazioni dei Consumatori apposito Protocollo di Intesa.

Con riferimento alla Commissione di Conciliazione di cui al citato protocollo, gli oneri conseguenti, ai sensi della Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002, troveranno copertura nelle somme derivata dalla vendita dei bollini "Calore Pulito".

## ART.9 – CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Il Comune di Rimini adotta la campagna di informazione unificata su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, così come previsto dalla Delibera di G.R. n. 387/02 attraverso la spedizione di opuscoli informativi, Protocollo d'intesa con le Associazioni Artigiane e a Difesa dei Consumatori, pubblicità radiofonica e televisiva oltre a manifesti.

Gli oneri sostenuti per tale campagna di informazione, ai sensi della Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 troveranno copertura nelle somme derivata dalla vendita del bollino "Calore Pulito".

## ART.10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune di Rimini con il presente Regolamento adotta le Sanzioni amministrative previste dalle norme in vigore, quali:

1. sanzione amministrativa non inferiore a euro 516,00 e non superiore a euro 2.582,28 ai sensi dell'Art.34 comma 5 della Legge n. 10 del 09.01.1991, ove non vengano effettuate le verifiche di Legge sui generatori, al proprietario, occupante o Amministratore o l'eventuale terzo responsabile che se ne è assunta la responsabilità e che non ottempera a quanto previsto dall' art.31 commi 1 e 2 della Legge 10/91;
2. sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a carico dell'operatore che non consegni entro 60 giorni dalla data di verifica il Mod. H o H bis, per mancato rispetto del presente Regolamento comunale, ai sensi dell'Art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, modifica all'art. 7 del D.Lgs. 267/00;
3. sanzione amministrativa a carico della proprietà od amministratore e comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, non inferiore a euro 258,23 e non superiore a euro 2.582,28 ai sensi dell'Art Art.4 comma 4 Legge n. 25 del 05.01.1996;
4. sanzione amministrativa a carico del committente o del proprietario, in violazione di quanto previsto dall' articolo 10 della legge 46/90 non inferiore a euro 516,46 e non superiore a euro 2.582,28 ai sensi dell' Art.16 Legge n. 46 del 05.03.1990 "Sicurezza degli impianti" e successive;
5. sanzione amministrativa da euro 516,46 ad euro 5.164,57 per la violazione delle altre norme della legge 46/90 ai sensi dell' Art.16 Legge n. 46 del 05.03.1990 "Sicurezza degli impianti" e successive.

Tali sanzioni saranno irrogate dagli Uffici Comunali competenti a seguito dei relativi verbali redatti dal tecnico incaricato e trasmessi a cura del Servizio preposto.

I ricavati delle sanzioni di cui sopra confluiranno ad apposito capitolo del Bilancio del Comune di Rimini e vincolato alla attività definite dal presente Regolamento.

## ART.11 – NORME DI RIFERIMENTO

Le norme che regolano l'istituzione e la gestione degli impianti sono le seguenti:

- Legge 06.12.1971 n. 1083 "norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile"
- Legge n. 645 del 18.11.1983 "Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento";
- Legge n. 46 del 05.03.1990 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- Legge n. 9 del 09.01.1991 "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale, aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";
- Legge n. 10 del 09.01.1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- DPR n. 447 del 06.12.1991 "Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti";
- DPR n.392 del 18.04.92 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";
- DPR 412 26.08.1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, quarto comma della Legge 9 gennaio 1991 n. 10"
- Legge n. 25 del 05.01.1996 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia";
- DPR n., 660 del 15.11.1996 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- DPR n. 661 del 15.11.1996 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas";
- DPR 218/98 "Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico";
- DPR 551 /1999 "Regolamento recante modifiche al DPR 26.08.93 n.412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia";
- Del. G. R. Emilia - Romagna num. 387/2002 "Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5, art.30 del D.Lgs. 112/98";
- D.L. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale".

---

Versione definitiva

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

(Adempimenti di cui all'applicazione della Legge n.10 del 09.01.1991 – D.P.R. 412/93 – D.P.R. 551/99 e Legge n. 46 del 05.03.1990)